

**DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA ARCIDIOCESI
DI URBINO-URBANIA-SANT'ANGELO IN VADO**

Prot. 467 / A / 2018

Con il presente Decreto, e l'allegato Regolamento, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella scuola, il sottoscritto Mons. Giovanni Tani, Arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado

Stabilisce le seguenti disposizioni sul riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'Insegnamento della religione cattolica è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona *“tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”*. L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'Insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1 e 2.1; Nota CEI 91, 12);*
- b) *impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e 4.1);*
- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 2.1.a);*
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);*

- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7).*

2. DECRETO DI IDONEITA'

A. SIGNIFICATO

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del *CDC*, attesta che il docente di religione è in possesso di:

1. una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
2. una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il Decreto;
3. una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.
4. In riferimento alla Nota pastorale della CEI del 1991, n.22: *Insegnare Religione Cattolica oggi: "L'Idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la Religione Cattolica. Essa stabilisce fra il docente di religione e la Comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzata a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica"*

B. CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

1. adempiano ai requisiti stabiliti dal *CDC (Canoni 804-805)*, dalle Deliberazioni della CEI e dalla normativa diocesana;
2. siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
3. partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

C. MODALITÀ

1. Per accedere all'IRC è necessario il possesso dell'idoneità: sia per gli specialisti, di ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia.
2. Il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda.
3. Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento allegato al presente Decreto e parte integrante del Decreto stesso, finché permangono le condizioni previste.
4. In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche approvata*

dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l' idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.

5. Per l' eventuale procedimento di revoca dell' idoneità, vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII Assemblea Generale – Roma, 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.
6. Dalla notifica del riconoscimento dell' idoneità, gli insegnanti di sezione/classe sono tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmate dalla Diocesi nel corso degli anni. Assenze ripetute e immotivate alle iniziative di aggiornamento possono comportare la revoca dell' idoneità.
7. Agli insegnanti di sezione/classe potrà essere assegnata una sola classe di insegnamento della Religione Cattolica e precisamente soltanto quella dove abbiano il maggior numero di ore.
8. Gli insegnanti specialisti e di sezione/classe, in servizio, sono tenuti al costante aggiornamento. L' immotivata e ripetuta assenza dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento programmate dalla Diocesi può comportare l' avvio della procedura di revoca dell' idoneità.
9. Gli insegnanti di Religione Cattolica specialisti e/o titolari di sezione/classe, provenienti da altre Diocesi per trasferimento e riconosciuti idonei dall' Ordinario Diocesano di provenienza, per poter insegnare Religione Cattolica nelle scuole del territorio diocesano dovranno conseguire l' idoneità dello specifico ordine di scuola secondo le modalità stabilite nel Regolamento allegato al presente Decreto e parte integrante del Decreto stesso.

Urbino, 4 settembre 2018

+ Giovanni Tani

Il Cancelliere

Abbreviazioni

- *Accordo* = Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede del 18.02.1984 (Legge n. 121 del 25.03.1985).
- *Intesa* = Intesa tra il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l' Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR 175 del 20.08.2012).
- *Nota CEI 84* = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana “*L' insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato*” del 23 Settembre 1984.
- *Nota CEI 91* = Nota della Conferenza Episcopale Italiana “*Insegnare religione cattolica oggi*” del 19 Maggio 1991.
- *CDC* = Codice di Diritto Canonico